

L.R. n. 8 del 26 giugno 2003. Art.20

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(...)

Art. 20 ⁽⁶¹⁾

[1. Il Dipartimento regionale Sanità indirizza e coordina i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere verificando il rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione. I Direttori Generali delle Aziende sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, gli atti, i documenti e le notizie che a tal fine verranno richiesti dal Dirigente Generale del Dipartimento medesimo ⁽⁶²⁾.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza].

(61) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 24), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 2-bis, comma 1, dell'art. 2-ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, dell'art. 3, dell'art. 3-bis, comma 1, dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'art. 7, comma 7, dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, dell'art. 12, comma 6, dell'art. 13, comma 2, dell'art. 14-bis e degli articoli da 16 a 36 (ivi compreso quindi il presente articolo), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Poco chiaro risulta il motivo per cui nell'elenco delle disposizioni escluse dall'abrogazione, ivi riportate, sia altresì citato il comma 2 del presente articolo (benché sia escluso dall'abrogazione l'intero articolo). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011. Il presente provvedimento è stato poi interamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Successivamente, alla lettera a) del comma 1 del suddetto articolo 23, la quale prevedeva l'abrogazione dell'intera L.R. n. 8/2003 (composta dagli articoli da 1 a 36), è stata apportata una modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, consistente nell'introduzione delle parole "ad esclusione dell'articolo 20", modificando così il disposto abrogativo.

(62) Comma abrogato sia dall'art. 13, comma 5 che dall'art. 22, comma 2, lettera e), L.R. 19 marzo 2004, n. 11.

(...)